I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

DECISIONE N. 18/72/CECA DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1971

che proroga la decisione dell'Alta Autorità n. 1/64 che vieta l'allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici e di ghisa in provenienza da paesi o territori a commercio di Stato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 2, 3, 5, 8, 60, paragrafo 2, 64 e 95, commi 1 e 2,

vista la decisione dell'Alta Autorità n. 1/64 del 15 gennaio 1964 *(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* n. 8 del 22 gennaio 1964, pag. 97/64), che vieta l'allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici e di ghisa provenienti da paesi o territori a commercio di Stato, prorogata con le decisioni dell'Alta Autorità n. 21/64 del 10 dicembre 1964 *(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* n. 211 del 18 dicembre 1964, pag. 3602/64), n. 16/65 del 15 dicembre 1965 *(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* n. 212 del 16 dicembre 1965, pag. 3155/65), n. 30/66 del 16 dicembre 1966 *(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* n. 238 del 24 dicembre 1966, pag. 4030/66), n. 35/67 del 21 dicembre 1967 *(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* n. 318 del 29 dicembre 1967, pag. 8), n. 2178/68 del 27 dicembre 1968 *(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. L 315/2 del 31 dicembre 1968), n. 69/501/CECA del 22 dicembre 1969 *(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. L 328 del 30 dicembre 1969) e n. 4/71/CECA del 23 dicembre 1970 *(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. L 3 del 5 gennaio 1971),

vista la decisione dei governi degli Stati membri riuniti nel Consiglio del 20 dicembre 1971, che fissa dei contingenti d'importazione dei prodotti siderurgici del trattato CECA compresi la ghisa e il ferro-manganese carburato provenienti da paesi o territori a commercio di Stato per l'anno 1972 ma ad esclusione dei seguenti prodotti :

Voci e sottovoci doganali :

73.05 B	— Ferro e acciaio spugnoso (spugna)
73.06	— Ferro e acciaio in masselli, lingotti e masse
73.07 A I e B I	— Blumi e billette, bramme e bidoni laminati
73.09	— Larghi piatti, di ferro o di acciaio
ex 73.13 A I	— Lamiere dette « magnetiche » aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt (lamierini magnetici a cristalli orientati)
73.15 A I b	— Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni, altri che fucinati, in acciai fini al carbonio
73.15 B I b	— Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni, altri che fucinati, in acciai legati
73.16	— Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio ;

considerando che, in virtù della decisione n. 1/64, è stato vietato alle imprese della Comunità d'allineare, nelle transazioni dei prodotti siderurgici e della ghisa, le proprie offerte su prezzi e condizioni di vendita stabiliti per i prodotti siderurgici e la ghisa provenienti da paesi o territori a commercio di Stato ; che la validità di questa decisione scade il 31 dicembre 1971 ;

considerando che le circostanze economiche e le ragioni giuridiche che hanno motivato la decisione n. 1/64 persistono tutt'ora ; che l'esperienza ha confermato che il divieto di allineamento istituito da tale decisione costituisce, insieme al contingentamento delle importazioni di prodotti siderurgici e di ghisa provenienti da paesi o territori a commercio di Stato, un mezzo adeguato e necessario per ovviare al deterioramento dei prezzi sul mercato comune ;

considerando che i governi degli Stati membri hanno inoltre deciso di applicare, per l'anno 1972, dei contingenti alle importazioni dei prodotti siderurgici del trattato CECA compresi la ghisa e il ferro-manganese carburato ad esclusione del ferro e acciaio spugnoso (sottovoce doganale n. 73.05 B), ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse (voce doganale n. 73.06), blumi, billette, bramme e bidoni in ferro e acciaio laminati (sottovoci doganali n. 73.07 A I e B I), larghi piatti di ferro o di acciaio (voce doganale n. 73.09), lamiere dette « magnetiche » aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt (lamierini magnetici a cristalli orientati) (ex sottovoce doganale n. 73.13 A I), lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni, altri che fucinati, in acciai fini al carbonio (sottovoce doganale n. 73.15 A I b), lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni, altri che funcinati, in acciai legati (sottovoce doganale n. 73.15 B I b), elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio (voce doganale n. 73.16) ; che è quindi necessario, per gli stessi motivi che sono alla base della decisione n. 1/64, mantenere in vigore il divieto di allineamento per l'anno 1972 per i prodotti siderurgici e la ghisa le cui importazioni sono soggette a restrizioni quantitative ;

dopo consultazione del Comitato consultivo e con parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La decisione dell'Alta Autorità n. 1/64 del 15 gennaio 1964 è prorogata fino al 31 dicembre 1972 per i prodotti siderurgici del trattato CECA compresi la ghisa e il ferro-manganese carburato, ad esclusione del ferro e acciaio spugnoso (sottovoce doganale n. 73.05 B), ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse (voce doganale n. 73.06), blumi, billette, bramme e bidoni in ferro e acciaio laminati (sottovoci daganali n. 73.07 A I e B I), larghi piatti di ferro o di acciaio (voce doganale n. 73.09), lamiere dette « magnetiche » aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt (lamierini magnetici a cristalli orientati) (ex sottovoce doganale n. 73.13 A I), lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni, altri che fucinati, in acciai fini al carbonio (sottovoce doganale n. 73.15 A I b), lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni, altri che funcinati, in acciai legati (sottovoce doganale n. 73.15 B I b), elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio (voce doganale n. 73.16).

Articolo 2

La presente decisione entrerà in vigore il 1° gennaio 1972 e sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI